



B & P



Le novità del d.lgs. n. 205/2010

Treviso, 4 Maggio 2011

dott.ssa Manuela Molinaro

B&P Avvocati, via Leoni 4 - Verona

manuela.molinaro@buttiandpartners.com

www.buttiandpartners.com



Non si tratta di un “correttivo” ma del recepimento della Direttiva 2008/98/CE in materia di rifiuti.

Il testo va interpretato sulla base della Direttiva, in particolare dei considerando.



La Direttiva 2008/98/CE costituisce un punto di svolta nell'approccio comunitario alla gestione dei rifiuti.

Società del riciclaggio.

Criteri di priorità e gerarchia nella gestione dei rifiuti: a) prevenzione; b) preparazione per il riutilizzo; c) riciclaggio; d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e) smaltimento

Responsabilità estesa del produttore



Sottoprodotto

- a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di **produzione**, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è **certo** che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla **normale pratica industriale**;
- d) l'ulteriore utilizzo è **legale**, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.



Novità per la classificazione e pericolosità dei rifiuti dopo il d.lgs. n.205/2010. Ecotossicità in particolare.

Art. 183: “**Rifiuto pericoloso**” è quello che “presenta una o più caratteristiche di cui all’allegato I della Parte IV”.

Allegato I: Quindici “caratteristiche di pericolo” e due importanti note che – per le caratteristiche più rilevanti – rinviano alla pertinente normativa sulle sostanze pericolose.



Le conseguenze che si vorrebbero trarre dalla nuova definizione di rifiuto pericoloso.

Si è sostenuto che queste norme modificherebbero radicalmente le modalità per considerare pericoloso un rifiuto.

In sostanza, le analisi e la valutazione circa la sussistenza delle caratteristiche di pericolo dovrebbero – secondo questa tesi - essere fatte anche “in assenza di asterisco” (e di codice a specchio) nell’elenco dei rifiuti.



Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza dell'elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi)

1. Par. 3, 3.1, 3.2 e 3.3 della Introduzione all'Allegato D: precisa procedura per la classificazione del rifiuto (si parte dalla “fonte che genera il rifiuto”!)
2. (Nuovo!) art. 184.5 TU e art. 7.1 Direttiva: natura “**vincolante**” dell'elenco per i rifiuti pericolosi (cfr. anche Par. 3.4 della Introduzione all'Allegato D: “I rifiuti ... con un asterisco sono rifiuti pericolosi”)



Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza dell'elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi)

3. Par. 3.6 della Introduzione all'Allegato D: **precisa procedura** – notificazione alla Commissione – per lo “**Stato membro**” (non una singola autorità) che desidera “considerare come pericolosi” rifiuti che non figurano come tali nell'elenco.



Rifiuti pericolosi: cinque argomenti per la perdurante importanza dell'elenco (solo i codici con asterisco possono essere pericolosi)

4. 14° “Considerando” della Direttiva: “...**mantenere** il sistema con cui i rifiuti pericolosi sono classificati ... al fine di garantire una **classificazione armonizzata** ...”.
5. La tesi criticata renderebbe prive di significato le norme richiamate sopra: contro basilari regole di interpretazione.



Ecotossicità del rifiuto (H14): una nuova realtà dopo il d.lgs. n. 205/2010

Nota 1 dell'Allegato I e abrogazione della norma secondo la quale H14 non doveva “essere presa in considerazione”, per mancanza dei “criteri di riferimento”: conseguentemente è opinione diffusa fra gli Enti di controllo che, dopo il d.lgs. n. 205/2010, occorra anche valutare la “ecotossicità”.

La valutazione avviene (allegato I, note 1 e 2) secondo i criteri della **Direttiva 67/548/CEE** sulle sostanze pericolose e - ove pertinenti – secondo quelli della **Direttiva 1999/45/CE** sui preparati pericolosi: la problematica equiparazione dei “preparati” ai “rifiuti”.



Metodo convenzionale e biotest: alternativi o complementari?

Che cosa sono:

Il **metodo convenzionale** (calcolo delle concentrazioni in peso delle sostanze pericolose presenti nel rifiuto e raffronto con concentrazioni limite);

I **biotest** (saggi di tossicità in ambiente acquatico sulle specie indicate dall'allegato VI della Direttiva 67/548/CEE: alghe, *Daphnia* e pesci).

Direttiva n. 1999/45/CE: i due metodi sono “**alternativi**”.



Applicare correttamente il metodo convenzionale nella determinazione analitica dei metalli pesanti: la scelta del composto di riferimento in condizioni di incertezza (“composto virtuale”)

Parere ISS n. 36565 del 5 luglio 2006: ove sia presente un metallo per il quale le norme sulle sostanze pericolose classificano alcuni composti che esso può formare, se le metodiche non consentono di individuare quale composto sia effettivamente presente:

- la concentrazione del metallo-ione è riferita, attraverso la stechiometria, al **peso molecolare del composto potenzialmente più pericoloso (composto “virtuale”)**;
- si tiene conto della concentrazione limite prevista per il “composto virtuale”.



Estrema conservatività di questo criterio: perciò, sulla base di dati sperimentali e/o di letteratura sul rifiuto, **si deve poter escludere (in sede di individuazione del “composto virtuale”) determinati composti in quanto certamente non presenti**: ciò presuppone una ottima caratterizzazione di base del rifiuto.

Inoltre, nei casi in cui è possibile conoscere il solo valore del metallo come ione, il parere ISS n. 36565 del 5 luglio 2006 **non impone di calcolare sempre il peso molecolare del composto “virtuale”**: determinanti saranno al riguardo le linee guida previste dall’art. 183.5.



Applicare correttamente i biotest: ha senso testare solo la *Daphnia*?

Parte C allegato III Direttiva 1999/45/CE: le prove vanno effettuate su “tutte e tre” le specie (alghe, *Daphnia*, pesci).

Una o due possono essere omesse solo se sulla base di quella (o quelle) precedentemente effettuata(e) già è stata attribuita la pericolosità al rifiuto.